



Ricorso validità assemblea elettiva Presidente Regione Calabria

Il Collegio Nazionale dei Probiviri AIAC, appositamente riunito, prende in esame il ricorso regolarmente notificato dall'associato Vinci con richiesta di invalidazione dell'elezione della presidenza regionale della Calabria per i seguenti motivi:

“- Come previsto nell'articolo 6 del regolamento per le elezioni degli organi A.I.A.C. regionali, in prima votazione il candidato vincente doveva ottenere i due terzi dei voti, nello specifico 11, essendo i delegati nel numero di 17. La votazione è stata chiusa in prima votazione con numero 9 voti a favore del candidato Mesiti, 6 a mio favore e 2 astenuti, quindi non ha raggiunto i due terzi richiesti.

- Nella registrazione dell'assemblea elettiva, alla fine della votazione, ho posto la domanda sul perché non si procedeva a seconda votazione, la spiegazione data dal sig. Bazzoni non rispecchiava quanto riportato nell'art. 6 del suddetto regolamento sotto riportato, che non specifica l'applicabilità ad un numero specifico di candidati, come riportato dalla risposta ottenuta e verificabile nella registrazione dell'Assemblea elettiva.

- Vi è inoltre l'anomalia del voto espresso dal delegato Iorfida Vincenzo che, secondo i tempi concessi per espletare il voto, superava i cinque minuti previsti.”

Le norme interne cui fare riferimento sono sicuramente l'art 6 del regolamento elettivo e l'art 30 del regolamento organico AIAC.

Preliminarmente si rileva che il ricorso perveniva via pec in data 2.2.2021 e pertanto oltre il termine di 2 giorni dalla data dell'assemblea elettiva (30 gennaio). Pertanto il ricorso è tardivo.

Ma l'occasione è utile perché detto Collegio analizzi la fattispecie sulla maggioranza relativa di cui all' art. 6 del regolamento elettivo regionale e dell'art. 30 del Regolamento organico.

Detta fattispecie deve intendersi riferita all'ipotesi ove si voti tra un numero maggiore di due candidati.

La norma infatti disciplina tale ipotesi considerando come necessaria una seconda votazione ove un candidato non abbia ottenuto un numero corrispondente ai due terzi degli aventi diritto al voto.

La norma in tal senso non specifica però l'ipotesi di una votazione ove solo due candidati siano eleggibili.

A tal proposito questo Collegio deve necessariamente interpretare la norma di riferimento ove vi sia l'ipotesi di soli due candidati.

Pertanto, auspicando che il regolamento organico AIAC nel futuro colmi il vuoto normativo rilevato per la fattispecie a due soli candidati, detto Collegio interpreta la norma significando che sarà sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta già dalla prima votazione.

Anche per tali motivi questo Collegio considera il ricorso infondato.

Ad ulteriore precisazione, è stato richiesto all'AIAC il video con la registrazione della assemblea elettiva cui fa riferimento il ricorrente ed anche in tal senso questo Collegio non può che confermare quanto detto sopra.

L'associato ricorrente infatti al termine delle operazioni prima della proclamazione del nuovo presidente (esattamente dal punto 1h 21' 30" della registrazione) chiedeva un chiarimento sulle maggioranze specificando che per la prima si doveva considerare la maggioranza dei due terzi: alla risposta ricevuta, il ricorrente specificava nuovamente che trattavasi comunque solo di una richiesta di chiarimento, e che non vi era nessun problema.



Appare a questo Collegio contraddittorio quanto sentito e visto nella registrazione con quanto si legge nel ricorso presentato, seppur in pieno diritto da parte dell'associato ricorrente.

Infine, quanto al punto relativo al mancato rispetto del termine di 5 minuti da parte dell'associato Iorfida, va detto che, analizzata la registrazione, trattasi chiaramente di un problema tecnico, legato alla necessità di utilizzare piattaforme online in conseguenza della pandemia attualmente presente anche nel territorio italiano.

Nella registrazione si sente chiaramente il presidente uscente riferire dell'avvenuta votazione dell'associato nei tempi richiesti, con una mancata ricezione del messaggio di conferma, una successiva verifica tecnica di Bazzoni, e successive questioni tecniche al fine di garantire all'associato il diritto al voto che poi, con difficoltà tecniche, ha finalmente espresso.

Il ritardo nella avvenuta registrazione della votazione finale non può inficiare sull'innegabile diritto al voto da parte dell'avente diritto.

Tutto ciò premesso

Il presente Collegio rigetta il ricorso dell'associato Vinci per i motivi sopra esposti e dichiara l'assemblea elettiva del presidente delle Regione Calabria regolare.

Si notifici al ricorrente.

Coverciano, 5/2/2021

Cristiano Ciardelli

Emanuele Ciabocco

Filippo Costantino